

**REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO
DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
IN VIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2013**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. del

Regolamento del Mercato Agricolo del Comune di Casola Valsenio
riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in via sperimentale per l'anno 2013

Premesse

Il Mercato Agricolo del Comune di Casola Valsenio è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica; Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L'obiettivo è, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 28/1997 e s.m.i.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato agricolo del Comune di Casola Valsenio in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico - sanitarie.
3. Ai sensi del D.LGS. 18/5/2001 n. 228 art. 4 comma 7, del D.M. 20/11/2007 e del D.LGS. 31/3/1998 n. 114 art. 4 comma 2 lett. d), alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli non si applica la disciplina di cui allo stesso D.LGS. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Art. 2 - Finalità del mercato agricolo

1. Con l'istituzione del mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, l'Amministrazione Comunale si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale;
 - creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali;
 - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
 - garantire la provenienza dei prodotti;

- favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all'ambiente dal trasporto delle merci

Art. 3 - Svolgimento del mercato agricolo

1. Il mercato agricolo del Comune di Casola Valsenio ha le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Piazza Oriani

Dimensioni: n. 10 posteggi aventi dimensioni massime di 3,00 x 3,00 m. e comunque adeguate alle diverse esigenze senza possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto.

Frequenza: settimanale nella giornata di Domenica, da Maggio ad Agosto. Eventuali modifiche al calendario di mercato potranno essere effettuate previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Orari: il mercato si svolgerà la domenica pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 circa

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 6.

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio.

Art. 4 - Ammissione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato agricolo di Casola Valsenio in qualità di venditori ai sensi del D.M. 20/11/2007 e norme ivi richiamate a cui si rimanda per quanto qui non previsto, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, compresi le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.LGS. 18/5/2001 n. 228, nonché le società di cui all'art. 1 comma 1094 L. 27/12/2006 n. 296, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Casola Valsenio (a tal fine si precisa che l'impresa dovrà fisicamente essere localizzata sul territorio del Comune di Casola Valsenio – non verranno pertanto accolte richieste da parte di imprese aventi sede legale nel Comune di Casola Valsenio che intendono porre in vendita prodotti ricavati in territori fuori dal Comune di Casola Valsenio fatto salvo quanto disposto all'ultimo periodo del successivo articolo 5);
- b) vendita di soli prodotti agricoli stagionali freschi provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli;
- c) sarà possibile commercializzare prodotti trasformati solo se oltre alla produzione, anche la trasformazione sia avvenuta presso l'azienda agricola stessa o presso laboratorio di trasformazione autorizzato;
- d) in etichetta, per i prodotti trasformati, dovrà essere chiara la ragione sociale del produttore e del laboratorio che ha attuato la trasformazione.
- e) sarà possibile per l'operatore esercitante la vendita nel mercato, commercializzare anche derrate agricole in conto vendita di un altro produttore; in questo caso un cartello esposto con la merce dovrà indicare il nome del produttore e la località di produzione (nome podere o frazione del Comune di Casola Valsenio).
- f) possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.LGS. 18/5/2001 n. 228;
- g) ogni operatore agricolo, per poter partecipare, dovrà presentare al Comune una segnalazione certificata di inizio attività e la relativa richiesta di occupazione di suolo pubblico, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D.LGS. 18/5/2001 n. 228 contenente:
 - le generalità del richiedente;
 - gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - gli estremi di ubicazione dell'azienda;
 - l'indicazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita;
 - delle modalità con cui si intende effettuare la vendita;
 - la dichiarazione della regolarità ai fini igienico-sanitari quando prevista dalla relativa normativa;
 - la richiesta di assegnazione del posteggio qualora si tratti di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio;
 - la dichiarazione di impegno al rispetto del presente regolamento.

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale di Casola Valsenio intende concedere il suolo pubblico relativo ai 10 posteggi di cui è costituito il mercato con le seguenti modalità:
 - Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune e verranno esaminate in base alla data di assunzione al Protocollo Generale;
 - Le domande dovranno indicare chiaramente il periodo per il quale si richiede la concessione del posteggio nonché i prodotti che si intende porre in vendita;
 - In caso di assenza del titolare del posteggio o di posteggi non assegnati è ammessa la presenza di produttori agricoli spuntisti, che dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f);
 - Eventuali richieste di partecipazione avanzate da produttori dei soli Comuni facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina nonché dei Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, all'interno del perimetro del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, verranno prese in considerazione una volta esaurite tutte le richieste delle imprese del Comune di Casola Valsenio, con il seguente ordine di priorità:
 - a. Esaurimento di tutte le richieste avanzate dai produttori del Comune di Casola Valsenio;
 - b. Accoglimento delle richieste avanzate dai produttori dei Comuni di Brisighella e Riolo Terme;
 - c. Accoglimento delle richieste avanzate dai produttori dei Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e dei Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, all'interno del perimetro del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola;A tal fine si precisa che verrà data priorità alle domande di imprese produttrici di generi carenti o non presenti nel mercato in relazione al periodo di concessione richiesto.
Tali criteri sono validi anche ai fini dell'ammissione dei produttori agricoli spuntisti di cui al paragrafo precedente;

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato agricolo sono le seguenti:

1. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
2. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
3. erbe officinali e aromatiche;
4. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche);

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli, sottaceti

- forno dolce e salato
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi
- vino e birra
- piante e fiori
- porchetta sottovuoto
- castagne

Le richieste di vendita di prodotti propri non inseriti nel precedente elenco verranno esaminate dal Comitato di cui all'art. 9.

Art. 7 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per partecipare al mercato può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia.
2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 8 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1. È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, fatti salvi i casi in cui sia necessario, per esigenze legate a particolari tipologie di prodotto, di avere dietro il banco il mezzo di trasporto.
2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto e sulla rintracciabilità.
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché le buone pratiche agricole.
4. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio da eventuali rifiuti.

Art. 9 - Comitato di mercato

1. E' istituito un Comitato del Mercato Agricolo con compiti di vigilare sul buon andamento del mercato, sull'applicazione delle regole e delle sanzioni, per dirimere eventuali controversie, per verificare l'utilizzo corretto di strumenti di pesatura a norma, di promuovere iniziative.
2. Nel Comitato di cui sopra sono rappresentati: il Comune, le Associazioni agricole, le imprese autorizzate. Il Comitato può essere convocato su richiesta del Comune e delle Associazioni.

Art. 10 – Gestione delle presenze

1. E' consentito, a pena di revoca della concessione di suolo, un numero massimo di 5 assenze ingiustificate nell'arco stagionale.
2. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.
3. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla prima assenza.

Art. 11 - Regole comportamentali

1. I partecipanti al mercato dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve essere esclusivamente di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;

Nel caso di prodotti alimentari il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme sull’etichettatura. E’ importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

Il prodotto può essere sporzionato nel corso della vendita.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell’origine degli ingredienti vale per l’ingrediente principale, e per tutti gli ingredienti prodotti nel territorio comunale come ad esempio : l’ olio extra vergine di oliva, l’ aceto di vino , l’ alcool etilico ,il burro ecc.ecc). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l’origine aziendale del prodotto agricolo. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l’amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti nel territorio comunale sede dell’azienda .

ETICHETTATURA

In tutti i casi è bene che per ogni prodotto sia indicato in modo chiaro ed inequivocabile il nome, il prezzo, l’origine (in caso di prodotto complesso, dell’ingrediente principale) ed eventuali aggettivi e caratteristiche.

E' essenziale, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92) DOC, DOCG, QC, o di Consorzi di valorizzazione e di tutela ; nel rispetto delle norme U.E.

L’imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

IL PREZZO

Occorre lavorare al fine di mettere in campo la trasparenza nella formazione dei prezzi, sull’origine e sulle caratteristiche degli alimenti. Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile e comunque soggetto al libero mercato.

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE:

L’imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al consumatore all’atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel Cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell’azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta. Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell’azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell’anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.

- Esporre od esibire eventuale attestato di frequenza al manuale dell’HACCP.
- Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento Cee 2092/91, devono esporre od esibire l’Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l’organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all’azienda interessata.

MODALITA' DI VENDITA

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola o suo familiare partecipante all'impresa agricola e non, compreso il personale stagionale (per le cooperative e società sono ammessi anche i dipendenti a tempo indeterminato, della stessa società).

Sarà possibile per l'operatore esercitante la vendita nel mercato, commercializzare anche derrate agricole in conto vendita di un altro produttore; in questo caso un cartello esposto con la merce dovrà indicare il nome del produttore e la località di produzione (nome podere o frazione del Comune di Casola Valsenio).

ADEMPIMENTI

Comunicazione ex D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Sempre esporre, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto od i prodotti non siano esposti, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il loro relativo prezzo. (Ciò è reso obbligatorio dall'art. 4 del Regio Decreto 11 febbraio 1923, n. 138). L'azienda dovrà attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, il controllo igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore.